

*Il Dirigente*

Torino,  
Protocollo n. /A1403A  
Classificazione 14.50.60

Ai Direttori Generali delle  
Aziende Sanitarie Locali

Alle Case di Cura private autorizzate  
Alle Case di Cura private accreditate  
Agli IRCCS e Presidi ex art. 43  
Alle Strutture sanitarie di Day Surgery tipo C

Ad ANCI Piemonte

e, p.c.

Alle Associazioni di categoria  
ARIS, AIOP, ANISAP, META, CONFAPI

L O R O S E D I

Oggetto: D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017 “Verifica ex. art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato A) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i. e all'iter procedurale”. Trasmissione provvedimento e indicazioni attuative.

Con deliberazione n. 18-4763 del 13 marzo 2017 la Giunta regionale ha modificato l'iter procedurale di rilascio del parere ex art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i., prolungando nel contempo i termini di conclusione del procedimento di rilascio del relativo parere.

Successivamente, in applicazione della medesima deliberazione, il Responsabile del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità ha adottato la determinazione n. 252 del 10 aprile 2017 che modifica la modulistica per la presentazione delle istanze sia da parte del Comune che da parte del privato.

Nel trasmettere i provvedimenti succitati, si coglie l'occasione per puntualizzare alcuni aspetti contenuti negli stessi, di seguito esplicitati.

Nelle premesse della deliberazione viene fatto rilevare come il recente orientamento giurisprudenziale sostenga il principio che l'esigenza di tutela della salute può riguardare solo la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio mentre, viceversa, il blocco all'ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, sia controproducente per il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dei servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N..

Posto che il sistema di autorizzazione alla realizzazione, costruzione, ampliamento, adattamento di strutture già esistenti e loro diversa utilizzazione, trasformazione nonché trasferimento in altra sede quale delineato dall'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è tuttora vigente e non colpito da dichiarazione giudiziale di abrogazione, alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali in materia, si è ritenuto opportuno mantenere la verifica di compatibilità regionale limitandola peraltro alla rispondenza alla superiore tutela della salute in relazione alla qualità dei servizi sanitari e alla loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio; a tale principio pertanto le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti devono uniformarsi formulando le loro eventuali osservazioni.

Allo scopo di snellire ulteriormente l'iter procedimentale finalizzato al rilascio del parere 8 ter, con la DGR in oggetto viene stabilito che l'istanza debba essere contestualmente inviata, tramite posta elettronica certificata, dal soggetto richiedente (privato o Comune) sia all'Amministrazione regionale sia al Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

L'ASL potrà, entro 30 giorni dal ricevimento, inviare le proprie osservazioni rifacendosi alle motivazioni sopra illustrate ovvero ad una valutazione attuale che evidenzii la non corrispondenza della realizzazione della struttura con le esigenze di tutela della salute della popolazione, tenuto conto della localizzazione dei servizi sanitari anche in termini di accessibilità e di fruibilità della struttura in questione. Allo scadere del termine, in assenza di osservazioni o della rappresentazione di esigenze istruttorie da parte dell'ASL l'Amministrazione regionale procederà al rilascio del parere.

In applicazione del punto precedente si è provveduto alla modifica della modulistica da utilizzare sia da parte del Comune, nel caso di struttura per la quale sia necessaria la richiesta di Permesso di Costruire, sia da parte del privato nel caso di struttura per la quale sia necessaria DIA (Denuncia di Inizio Attività), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o nessuna autorizzazione edilizia. La modifica consiste essenzialmente nell'inserimento dell'Azienda sanitaria locale competente territorialmente tra i destinatari dell'istanza.

Da ultimo, si ritiene utile precisare che il parere rilasciato ai sensi art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e che, a seguito di parere favorevole, il privato dovrà presentare istanza al soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero la Regione per l'attività di Chirurgia ambulatoriale complessa, Laboratorio Analisi e Punto Prelievo, RRF 1° livello, PMA di 2° livello o il Comune per ogni altra attività di specialistica ambulatoriale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si porgono distinti saluti.

Dott.ssa Emanuela ZANDONA'

PR

*Referente pratica: PIERA ROCCA*  
*Tel. 011 -432.4092*